

Tribunale Ordinario di Enna

Sezione Lavoro

R.G. 1407/2018 – G.L.: Dott.ssa Balsamo Daniela Francesca

Ricorso in riassunzione ex art. 354 c.p.c.

per la Prof.ssa **Amaradio Maria Filippa (MRDMFL66R61B381Z)**, nata a Calascibetta (EN) il 21.10.66, residente in Calascibetta (EN) nella via Conte Ruggero n. 157/B, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Stefano Conti (c.f.: CNTSFN77P10G273A – P.E.C.: avv.stefanoconti@legalmail.it) e dall'Avv. Dario Vaccaro (c.f.: VCCDRA75R30G511E – P.E.C.: dariovaccaro@pec.it), entrambi del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliata in 90138 Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 14 presso il loro Studio e presso gli indirizzi PEC dei nominati difensori, risultanti dal *Reginde*, PEC: avv.stefanoconti@legalmail.it – PEC: dariovaccaro@pec.it, giusta procura in calce alla memoria di costituzione nel procedimento di appello RG 231/2020, contenente procura speciale a riassumere il processo, rilasciata su foglio separato e congiunto materialmente al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. (**doc. 01**),

- ricorrente -

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (80185250588)**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in 00153 Roma, Largo Trastevere n.76/A,
- **Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia (80015150271)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Fattori n. 60 – Palermo, c.f.: 80018500829,
- **Ufficio Scolastico Provinciale – Ufficio VI Caltanissetta – Enna, sede di Enna (8002120865)**, in persona del legale rappr.te p.t., con sede in Via Nino Martoglio, 1 – 93100 Caltanissetta,
- **Ufficio Scolastico Provinciale – Ufficio XI ambito territoriale per la provincia di Palermo (80012100824)**, in persona del legale rappr.te p.t., con sede in Via San Lorenzo, 312/g – Palermo,

tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (80008320857 – PEC: ads.cl@mailcert.avvocaturastato.it), loro procuratore costituito nel procedimento RG 1407/2018 Tribunale GL di Enna e nel procedimento RG 231/2020 Corte d'Appello di Caltanissetta, in funzione di Giudice del Lavoro, presso i cui uffici, siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174, sono domiciliati,

- resistenti -

e nei confronti di

Adamo Maria Sebastiana (DMAMSB69L53C342Z) nata a Enna il 13.07.1969 ed ivi



residente in C.da S. Giovannello,

nonché nei confronti di

tutti i soggetti c.d. controinteressati risultanti inseriti nell'elenco allegato al provvedimento prot. 25649 del 23.07.2018 (**doc. 02a** allegato al ricorso depositato il 10.08.2018, **doc 04**) che, a seguito delle operazioni di assegnazione degli incarichi/mobilità dei Dirigenti Scolastici, potrebbero eventualmente essere pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso e, segnatamente, nei confronti della Prof.ssa Adamo Maria Sebastiana (CF: DMAMSB69L53C342Z) nata ad Enna il 13.07.1969, titolare di incarico di D.S. presso l'Istituto Leonardo da Vinci di Piazza Armerina, assegnataria, per l'A.S. 2018/2019, del posto presso l'Istituto F. P. NEGLIA - N. SAVARESE di Enna.

per la riassunzione, ex art. 354 c.p.c.,

del procedimento RG 1407/2018 Tribunale GL di Enna,

in seguito alla Sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta, in funzione di Giudice del Lavoro, n.ro 143/2021 dei 14.04-08.05.2021 (**doc. 02**), non notificata, con la quale è stata dichiarata la nullità della Sentenza del Tribunale di Enna, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 556/2020 del 17.11.2020 (**doc. 03**).

Con “*RICORSO EX ART. 409 E SEGG. C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.*” iscritto a ruolo in data 10.08.2018 (**doc. 04**), la Prof.ssa Maria Filippa Amaradio esponeva quanto segue (estratto dal ricorso introduttivo del procedimento RG 1407/2018 Trib. GL di Enna con numerazione riferita alla produzione allegata al detto ricorso depositato il 10.08.2018, **doc. 04**):

“In Fatto

L'odierna ricorrente è Dirigente Scolastico presso l'I.C.S. “E. Pantano” di Assoro. Ha assunto il ruolo in data 01.09.2013 presso l'Istituzione Scolastica Santa Chiara di Enna, ove ha prestato servizio negli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016. Successivamente ha prestato servizio presso l'Istituzione Scolastica “N. Colajanni” di Enna, nell'anno scolastico 2016/2017.

Nell'anno scolastico 2017/2018 ha prestato servizio presso l'ICS Pantano di Assoro, sede di attuale titolarità, in virtù di contratto versato in atti (doc. 04).

Con comunicazione dell'USR Sicilia prot. 21515 del 18.6.2018 (doc. 05) veniva reso noto al D.S. Amaradio che “a decorrere dal 1.9.18” si sarebbe dovuta assegnare “una nuova sede di incarico in quanto quella attuale è stata sottodimensionata, come da decreto direttoriale n. 136 del 14.6.2018”. Giova, infatti, precisare che l'art. 19 comma 5 del D.L. 6.7.11, convertito in legge 15.7.2011, n. 111, prevede che “non possono essere



assegnati Dirigenti Scolastici, con incarico a tempo indeterminato, alle Istituzioni Scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”. In applicazione della superiore Legge, con Decreto dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, n. 394 del 09.02.2018 (di approvazione del piano di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2018/2019) (doc. 07), nonché con i decreti dell’USR Sicilia 119 del 25.5.18 e 136 del 14.6.18 (doc. 08), l’I.C.S. “E. Pantano” di Assoro, sede di attuale titolarità della Dirigente Amaradio, è stato sottodimensionato (rigo n. 45 in elenco allegato ai citati decreti), con conseguente non assegnazione di Dirigenti Scolastici con incarico a tempo indeterminato e posti di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi ai sensi del D.L. 98/11 e successive modifiche e integrazioni. Giova altresì segnalare che detto dimensionamento si è verificato non per riduzione del numero di alunni al di sotto del limite minimo, bensì perché il Comune di Assoro, già beneficiario delle deroghe riservate ai Comuni montani, ha perduto, per iniziativa dell’Amministrazione Comunale, tale qualifica. Di conseguenza, l’Istituzione Scolastica “E. Pantano” è stata sottodimensionata con un numero di alunni pari a 416 unità, cifra in linea con le pregresse annualità, ma non più sufficiente al raggiungimento del nuovo tetto minimo di 600 unità, ineluttabilmente necessario per il mantenimento dell’autonomia. Nessun addebito può essere mosso contro la Dirigente Amaradio, essendo estranea all’intervenuto dimensionamento dell’Istituzione Scolastica, che ha pregiudicato la stessa Dirigente in prima persona.

In uno alla medesima nota dell’USR Sicilia prot. 21515 del 18.6.2018 (doc. 05), il Direttore Generale dell’USR Sicilia indirizzava al D.S. Amaradio invito a “produrre domanda di mutamento di incarico, secondo le indicazioni previste in merito dalla nota prot. n. 21295 del 14/6/2018” con ulteriore indicazione che “la SV non potrà indicare, quali sedi di preferenza, istituzioni scolastiche ricadenti nelle province di Enna e Caltanissetta, per le ragioni già rappresentate con nota prot. 14725 del 26.5.17, nonché istituzioni di particolare complessità”.

La nota prot. 14725 del 26.05.17 (doc. 09) – abnormemente richiamata dall’U.S.R. nella comunicazione prot. 21515 del 18.6.2018 – costituisce, di per sé, un provvedimento di archiviazione (e, pertanto, con caducazione di ogni addebito) di un procedimento disciplinare attivato contro il D.S. Amaradio, con nota prot. n. 3914 del 13.02.2017 (doc. 10).

Non può che affermarsi, senza tema di smentita, che già il provvedimento di invito alla



presentazione di domanda di trasferimento (nota dell'USR Sicilia prot. 21515 del 18.6.2018) dissimulava una vera e propria anticipazione di trasferimento per motivi disciplinari in quanto, lungi dal poter essere connesso alle ragioni dedotte dalla P.A., era già inequivocabilmente riconducibile al procedimento disciplinare definito con il provvedimento di archiviazione del detto procedimento, attivato nel febbraio 2017, ovvero all'epoca - non sospetta - in cui il sottodimensionamento dell'attuale sede di servizio non avrebbe potuto neppure essere prevedibile, stante che il provvedimento che lo sancisce reca data 14.06.2018 (D.D. 136).

L'odierna ricorrente, pertanto, inoltrava entro i termini assegnati domanda di mobilità, presentata telematicamente in data 20.06.2018 e rimessa a mezzo PEC all'USR Sicilia il successivo 21.06 (doc. 11), nella quale domandava l'assegnazione di un Istituto ricadente nel Comune di Enna e specificava l'esigenza di ricongiungersi al coniuge, Murgano Enrico, nato ad Enna il 19.7.57, e residente a Enna in Via della Resistenza n. 80, dal quale chiedeva di non essere allontanata. Giova precisare che la figlia della DS Amaradio, Murgano Norma, nata a Enna in data 11.2.95, risiede con la madre, come da certificato cumulativo completo di residenza e stato di famiglia, che si compiega (doc. 12).

Nelle more dell'emanazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del provvedimento di mobilità del personale Dirigente per l'anno 2018/2019, le superiori considerazioni venivano rivolte all'USR Sicilia con nota indirizzata a mezzo PEC in data 04.07.2018 (doc. 06 e 06a), con la quale si "diffidava lo Spett.le USR dal porre in essere operazioni di mobilità contrarie alle norme vigenti per il caso di dimensionamento dell'Istituzione Scolastica di titolarità, concedendo invece la richiesta mobilità in aderenza alla domanda inoltrata dalla Prof.ssa Amaradio con comunicazione pec del 21.6.18 ed in ossequio alle scelte operate e alle esigenze rappresentate, senza illegittime limitazioni territoriali".

Nessun riscontro proveniva dall'U.S.R. Sicilia che provvedeva ad emanare il provvedimento odiernamente impugnato (prot. 25649 del 23.07.2018 – doc. 02), disponendo illegittimamente il trasferimento in diversa provincia rispetto a quella di residenza della ricorrente e della figlia, in diversa provincia rispetto alla residenza del coniuge, in diversa provincia rispetto alla scuola di ultima titolarità, in diversa provincia rispetto alla indicazione formulata con istanza del 20.06.2018. Infatti, la prof.ssa Amaradio è stata trasferita "d'ufficio" (pur a fronte di idonea e tempestiva domanda ad impulso di parte) nella Provincia di Palermo, Comune di Castellana Sicula, presso l'I.C. Castellana S./Polizzi G., a oltre 56,7 Km dal luogo di residenza anagrafica



(Calascibetta), a circa 60 Km dal luogo di residenza del coniuge (Enna), ad oltre 75 Km dal luogo della precedente assegnazione (Assoro) in spregio ai criteri di cui alla normativa, anche contrattuale, poste a presidio dei diritti dei Lavoratori, e benché nella provincia di Enna, ed in particolare nel Comune di Enna, risultasse vacante e disponibile un posto da assegnare.

Infatti, presso il comune di Enna risultava vacante e disponibile il posto di D.S. presso l'Istituto F. P. NEGLIA - N. SAVARESE, tanto da essere stato assegnato alla Prof.ssa Adamo Maria Sebastiana (doc. 02 e 02a) appartenente alla fase 4 della Nota USR prot. 21295 del 14.06.2018 (doc. 15).

Il provvedimento per cui oggi è causa è stato impugnato stragiudizialmente dalla Prof.ssa Amaradio a mezzo PEC del 27.07.2018, cui non è seguito alcun riscontro (doc. 03 e 03a).”.

Effettuata la sopra descritta ricostruzione dei fatti, la Prof.ssa Amaradio svolgeva le proprie deduzioni in diritto, di seguito riportate sempre per estratto dal ricorso introduttivo del procedimento RG 1407/2018 Trib. GL di Enna (con numerazione riferita alla produzione allegata al ricorso depositato il 10.08.2018, **doc. 04**):

“In Diritto

Il provvedimento dell’USR prot. 25649 del 23.7.2018 (doc. 02), con il quale è stato disposto il trasferimento della Dirigente Amaradio presso la sede di Castellana Sicula/Polizzi Generosa, è illegittimo e, pertanto, va revocato, quantomeno per un triplice ordine di ragioni.

I) ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DI NORME, CIRCOLARI E REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO IL CONFERIMENTO DI INCARICO AI DIRIGENTI SCOLASTICI (ARTT. 19 E 25 DEL D.LGS. 165/2001; ARTT. 11 E 13 DEL CCNL AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA, SOTTOSCRITTO L’11/04/2006; ARTT. 7 E 9 DEL CCNL DELL’AREA V SOTTOSCRITTO IN DATA 15/7/2010; NOTA MINISTERIALE PROT. N. 23357 DEL 15/05/2018; NOTA USR 0021295.14-06-2018)

Il provvedimento impugnato è stato emesso in palese violazione delle norme di Legge, contrattuali e regolamentari che disciplinano l’attribuzione degli incarichi di Dirigente Scolastico. L’unica disciplina applicabile al caso de quo avrebbe dovuto essere quella della mobilità conseguente a sottodimensionamento dell’Istituzione Scolastica, copiosamente mortificata dall’agire dell’USR.

Con istanza di mobilità trasmessa nei termini (Ricevuta di protocollo MIUR – USR



SICILIA 22489 DEL 22.06.2018, doc. 11) e nel rispetto delle modalità previste, la D.S. Amaradio Maria Filippa indicava il Comune di Enna come sede di assegnazione, anche in quanto coincidente con la provincia di residenza anagrafica e motivando e documentando le esigenze di famiglia, consistenti nel ricongiungimento al coniuge, residente ad Enna (doc. 12). Inoltre, come da documentazione allegata (doc. 12), la figlia della DS Amaradio risiede unitamente alla madre nella provincia di Enna. In seno alla medesima domanda, l'odierna ricorrente, oltre a fornire tutti gli elementi idonei all'opportuna valutazione, formulava espressa dichiarazione di impegno a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta.

Dal prospetto allegato alla nota USR Sicilia 25649 del 23.07.2018 (doc. 02a) risulta, per contro, che nel Comune di Enna è stato assegnato ad altro D.S. la sede ENIC82000T "F.P. NEGLIA SAVARESE", appartenente alla fase b) di cui all'art. 11, c. 5 CCNL Area V del 2006 (doc. 16) e nota MIUR del 15.05.2018 (doc. 14) (oppure 4) seguendo la numerazione di cui alla (Nota USR prot. 21295 del 14.06.2018) e, pertanto, in spregio ai superiori criteri e non tenendo in alcun modo in considerazione l'istanza di mobilità della DS Amaradio, tanto che l'incarico risulta esserle stato assegnato "d'ufficio", ovvero come se l'odierna ricorrente non avesse presentato alcuna domanda.

Giova esporre che con Nota Ministeriale 23357 del 15.05.2018 (doc. 14) il MIUR, al precipuo e dichiarato scopo di "assicurare il regolare avvio del prossimo anno scolastico", ha fornito ai Direttori Generali degli UU.SS.RR. "le indicazioni relative ai criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2018/2019".

Tale atto, integralmente recepito dell'U.S.R. Sicilia, richiama pedissequamente tutte le fonti normative che coinvolgono le predette operazioni e, segnatamente:

- Artt. 19 e 25 del D.Lgs. 165/2001;*
- Artt. 11 e 13 del CCNL Area V della Dirigenza Scolastica, sottoscritto l'11/04/2006 (doc. 16);*
- Artt. 7 e 9 del CCNL dell'Area V sottoscritto in data 15/7/2010 (doc. 17);*

L'art. 11 c. 5 del CCNL Area V della Dirigenza Scolastica, sottoscritto l'11/04/2006 applicato alla fattispecie (doc. 16) prevede che:

"[...] L'assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine:

- a) Conferma degli incarichi ricoperti;*
- b) Assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'Ufficio Dirigenziale;*
- c) Conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici*



che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione;

d) Mutamento di incarico in pendenza di contratto individuale;

e) Mutamento di incarico in casi eccezionali;

f) Nuovo incarico per mobilità professionale;

g) Mobilità interregionale.”

Nessun dubbio può sussistere in ordine all'inquadramento del caso della Dirigente Amaradio all'interno della fase b) del CCNL Area V (e n. 2 della Nota USR prot. 21295 del 14.06.2018 (Assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'Ufficio Dirigenziale), essendo stretta conseguenza del dimensionamento dell'Istituzione Scolastica di ultima titolarità (Assoro), così per come risulta dal provvedimento versato in atti e richiamato dall'U.S.R.

Ai sensi del comma 6 del medesimo art. 11 del CCNL Area V della Dirigenza Scolastica, sottoscritto l'11/04/2006 “nell'ambito delle fasi di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1, viene conferito l'incarico con priorità nella provincia di residenza del Dirigente Scolastico interessato e successivamente nelle altre province”.

Il successivo comma 9 dispone che “nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato”.

Malgrado il più che chiaro tenore del combinato disposto normativo-contrattuale, il posto vacante e disponibile nella città di Enna – comune di residenza del coniuge della ricorrente - presso l'Istituto F. P. NEGLIA - N. SAVARESE, è stato illegittimamente assegnato alla Prof.ssa Adamo Maria Sebastiana appartenente alla fase “d)” dell'art. 11, c. 5 CCNL Area V corrispondente alla fase n. 4 della Nota USR prot. 21295 del 14/06/2018, diversa e successiva rispetto a quella afferente la posizione della ricorrente.

A seguire l'estratto dell'allegato al provv.to USR del 23.07.2018 (doc. 02)


Ministero dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Mutamento degli incarichi dirigenziali dei Dirigenti Scolastici a.s. 2018/19
Allegato A al DDG USR Sicilia Prot. n. 25649 del 23 luglio 2018

Cognome	Nome	codice sede di titolarità 2017/18	denominazione sede di titolarità 2017/18	comune A.s. 2017/18	Fase [Nota USR prot. 21295 del 14/06/2018]	Codice a.s. 2018-19 [Assegnato]	Denominazione sede a.s. 2018-19 [Assegnato]	Comune sede a.s. 2018-19 [Assegnato]
ACCURSO TAGANO	ASSUNTA	AGKBS4008	IC - MANZONI	RAFFADALI	2	AGPM03000A	LICEO SCIENTIFICO E SCIENZE UMANE E POLITI	AGRIGENTO
ADAMO	MARIA SEBASTIANA	ENIS017006	LEONARDO DA VINCI	PIAZZA ARMERINA	4	ENIC02000T	F. P. NEGLIA - N. SAVARESE	ENNA
AMARADIO	MARIA RILIPPA	ENIC030003	E.PANTANO' (ASSORO)	ASSORO	2 - d'ufficio	PAIC020003	I.C. CASTELLANA S. / ROZZI G.	CASTELLANA SICULA

Inoltre, a prescindere dal fatto che secondo quanto disposto dallo stesso Provv. USR Sicilia prot. 21295 del 14.06.2018 le precedenze operano “nell'ambito delle singole fasi

di svolgimento delle operazioni” e non, quindi, quali criteri tra soggetti facenti parte di fasi diverse (come nel caso in ispecie), gli stessi risultano, comunque, essere stati disattesi.

Dispone, infatti, il provv. USR Sicilia prot. 21295 del 14.6.18 che “nell’ambito delle singole fasi di svolgimento delle operazioni, sarà data precedenza, nell’ordine, ai seguenti soggetti:

- a) Personale beneficiario della legge 104/92 e s.m.i.;*
- b) Personale titolare di un mandato amministrativo in corso, ai sensi della normativa vigente;*
- c) **Personale che abbia la medesima residenza nella provincia richiesta**, ai sensi dell’art. 11 c. 6 del CCNL Area V dell’11.4.2006, ad esclusione della fase di mobilità interregionale.”*

La medesima nota aggiunge che “per quanto concerne il mutamento dell’incarico a seguito del sottodimensionamento dell’Istituzione Scolastica, si precisa che, in applicazione delle disposizioni contenute nella nota M.I.U.R. prot. 23357 del 15.5.18, i Dirigenti Scolastici assegnati fino al 31 agosto c.a. in scuole sottodimensionate dal successivo 01/09/2018, sceglieranno la nuova sede di assegnazione in questa fase, sia che abbiano un provvedimento di incarico in scadenza al 31.8.18, sia che a tale data siano in pendenza di contratto, trattandosi di ipotesi di necessaria assegnazione a diverso incarico”.

Ritenuto l’anzidetto, l’operato della P.A. convenuta è da considerare totalmente illegittimo.

Nel caso di specie, infatti, l’incarico conferito al D.S. Adamo Maria Sebastiana presso l’Istituto F. P. NEGLIA - N. SAVARESE, avrebbe dovuto essere assegnato alla ricorrente, Amaradio Maria Filippa, secondo l’ordine previsto dall’art. 11, comma 5, CCNL Area V, in quanto rientrante nella fase b) (oppure 2), mentre la prima, assegnataria su Enna, rientrante nella successiva fase d) (oppure 4) e ciò a prescindere dalla titolarità di eventuali precedenza (per il vero riferibili, comunque, alla stessa Amaradio) stante che queste possono rilevare, per stessa indicazione della P.A., solo all’interno di una stessa fase.

Conseguentemente, deve ritenersi illegittima l’assegnazione dell’incarico alla ricorrente presso l’Istituto PAIC820003 I.C. CASTELLANA S. /POLIZZI G. di Castellana Sicula (PA), considerato il diritto (leso) della Prof.ssa Amaradio ad aver conferito l’incarico nel posto vacante e disponibile nel comune di Enna, dalla stessa indicato in domanda anche ai fini del ricongiungimento al coniuge.

È innegabile quindi che, essendo rimasto ancora un posto libero, assegnato nella fase



successiva (d) oppure 4) solo dopo l'assegnazione dell'incarico alla ricorrente – appartenente alla precedente fase b) oppure 2) ed erroneamente trattata come istante "d'ufficio", questa abbia in ogni caso diritto all'assegnazione dell'incarico presso la sede ENIC82000T "F.P. NEGLIA SAVARESE" di Enna per le ragioni ampiamente sopra esposte.

II) Illegittimità del trasferimento disposto per motivi disciplinari

Salvo ed impregiudicato quanto dedotto, ulteriormente si osserva quanto segue.

Il trasferimento della Dirigente Amaradio – all'esito dell'analisi del contegno dell'Amministrazione Scolastica (USR) - presenta tutte le caratteristiche di un trasferimento per motivi disciplinari.

È aberrante constatare come in uno alla medesima nota dell'USR Sicilia prot. 21515 del 18.6.2018, il Direttore Generale dell'USR Sicilia formulava al D.S. Amaradio invito a "produrre domanda di mutamento di incarico, secondo le indicazioni previste in merito dalla nota prot. n. 21295 del 14/6/2018" con ulteriore ed intimidatoria indicazione che "[...] la SV non potrà indicare, quali sedi di preferenza, istituzioni scolastiche ricadenti nelle province di Enna e Caltanissetta, per le ragioni già rappresentate con nota prot. 14725 del 26.5.17, nonché istituzioni di particolare complessità". Giova esporre che la nota prot. 14725 del 26.05.2017 (doc. 09) costituisce un provvedimento archiviazione (che caduca, pertanto, ogni addebito) di un procedimento disciplinare avviato contro il D.S. Amaradio con nota prot. n. 3914 del 13.2.17 (doc. 10).

Ebbene, inquadrando il trasferimento come dissimulante una "sanzione disciplinare" e quale strascico di un procedimento che, benché formalmente chiuso con un provvedimento di archiviazione e, conseguentemente, con il venir meno di ogni addebito, recava con sé, già nel 2017, l'anticipazione di quanto oggi accaduto e contestato, il medesimo è nullo per violazione delle norme procedurali di cui al D.Lgs 165/2001, all'art. 7 L. 300/1970 ed ai CCNL di riferimento, non essendo stata rispettata alcuna norma posta a tutela del diritto di difesa.

Non v'è chi non veda come il disegno dell'Amministrazione Scolastica, dichiaratamente espresso ed all'evidenza illegittimo, fosse quello di allontanare il D.S. Amaradio dalle dette province di Caltanissetta ed Enna, per ragioni che allo stato non possono che essere individuate in quelle persecutorie, peraltro fonte di grave e documentato danno alla salute della ricorrente, già certificato da struttura pubblica sotto forma di stress da lavoro correlato (doc. 13).

Riteniamo di potere fondatamente affermare l'anzidetto sulla scorta delle considerazioni che seguono, per il vero già note al MIUR ed alle articolazioni territoriali dello stesso



Dicastero (docc. 03, 03a, 06 e 06a) che, allo stato, nulla hanno osservato - non prendendo alcuna posizione a riguardo - preferendo opporre il più assoluto silenzio.

Ribadiamo che la nota prot. 14725 del 26.5.17 (doc. 09) richiamata dall'U.S.R. nella comunicazione prot. 21515 del 18.6.2018 costituisce provvedimento conclusivo di archiviazione (e, pertanto, con caducazione di ogni addebito) di un procedimento disciplinare attivato contro il D.S. Amaradio, avviato con nota prot. n. 3914 del 13.2.17 (doc. 10).

Il provvedimento oggi impugnato dissimula un vero e proprio trasferimento per motivi disciplinari in quanto, lungi dal poter essere connesso alle ragioni dedotte dalla P.A., è inequivocabilmente riconducibile, e dichiaratamente connesso, al procedimento disciplinare definito con il provvedimento di archiviazione del detto procedimento attivato nel febbraio 2017, ovvero all'epoca in cui l'ipotesi motivazionale del sottodimensionamento dell'attuale sede di servizio non avrebbe potuto essere neppure paventata, stante che il provvedimento che la sancisce reca data 14.06.2018 (D.D. 136, doc. 08).

Il provvedimento oggi impugnato dissimula un vero e proprio trasferimento per motivi disciplinari in quanto, lungi dal poter essere connesso alle ragioni dedotte dalla P.A., è inequivocabilmente riconducibile, e dichiaratamente connesso, al procedimento disciplinare definito con il provvedimento di archiviazione del detto procedimento attivato nel febbraio 2017, ovvero all'epoca in cui l'ipotesi motivazionale del sottodimensionamento dell'attuale sede di servizio non avrebbe potuto essere neppure paventata, stante che il provvedimento che la sancisce reca data 14.06.2018 (D.D. 136, doc. 08).

Se quanto sostenuto dall'odierna ricorrente non corrispondesse al vero, infatti, per un verso non vi sarebbe stato motivo di ribadire l'“invito” ad indicare sedi diverse dalla province di Enna e Caltanissetta e, per altro verso, non vi sarebbe stato motivo di trattare indebitamente come d'ufficio, anziché ad istanza di parte, la domanda ritualmente e tempestivamente presentata dalla ricorrente, nel malcelato intento di confondere le acque attribuendo ad altro D.S. l'incarico sulla provincia che, ribadiamo, sulla base della domanda sarebbe spettata al D.S. Amaradio.

L'assegnazione dell'incarico alla D.S. Amaradio rappresenta, pertanto e nella concretezza del caso, un vero e proprio trasferimento per motivi disciplinari e, come tale, illegittimo per violazione delle citate norme di riferimento.

III) Illegittimità del trasferimento disposto per incompatibilità ambientale

Il trasferimento della Dirigente Amaradio potrà essere altresì inquadrato nell'ambito dei



trasferimenti per incompatibilità ambientale, in virtù delle medesime ragioni richiamate dall'USR nel provvedimento odiernamente impugnato, che richiama la nota prot. 14725 del 26.5.17 (doc. 09), nella quale si legge: “la scrivente, dopo attento esame di quanto rappresentato dalla SV nel corso dell'audizione e nelle memorie prodotte, acquisite al protocollo di questo USR in data 9.3.17 con il n. 6364, ha deciso di chiudere il procedimento disciplinare con l'archiviazione dello stesso, in considerazione del fatto che, benché siano emerse alcune criticità gestionali a carico della SV, il clima certamente non sereno del contesto generale in cui ha operato, ne ha amplificato la risonanza”. Dunque l'USR, pur archiviando la procedura disciplinare, evidenzia una criticità ambientale, che intenderebbe risolvere con l'allontanamento del DS Amaradio.

Ebbene, come precisato dalla giurisprudenza, “la situazione di incompatibilità non è rilevante quando si concreti in una irragionevole reazione dell'ambiente a fatti commessi dal dipendente nel legittimo esercizio di un potere o di un diritto. L'esercizio di un potere pubblico costituisce anche adempimento di un dovere, che va esercitato da chi sia investito della funzione; il trasferimento di chi abbia legittimamente esercitato un potere non è quindi idoneo ad eliminare la fittizia situazione di incompatibilità determinata dalla reazione ambientale. L'esercizio di un diritto, peraltro, in uno Stato di diritto, non può determinare una situazione sfavorevole per il soggetto che ne è titolare” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 28.7.82 n. 393, Consiglio di Stato, Sez. IV, 2.12.80, n. 1128. In senso conforme si veda Consiglio di Stato sez. VI, 21.3.06 n. 1504, secondo cui “vi dev'essere una correlazione tra la condotta del dipendente e la situazione di incompatibilità ambientale, non potendosi quest'ultima configurare se le reazioni sono derivate da un comportamento legittimo e doveroso del dipendente stesso”.

Nel caso de quo, è lo stesso USR ad attribuire contributo decisivo all'ambiente: “la scrivente, dopo attento esame di quanto rappresentato dalla SV nel corso dell'audizione e nelle memorie prodotte, acquisite al protocollo di questo USR in data 9.3.17 con il n. 6364, ha deciso di chiudere il procedimento disciplinare con l'archiviazione dello stesso, in considerazione del fatto che, benché siano emerse alcune criticità gestionali a carico della SV, il clima certamente non sereno del contesto generale in cui ha operato, ne ha amplificato la risonanza”.

In altri termini ed in estrema sintesi:

- a) *o l'assegnazione presso l'Istituto di Castellana Sicula consegue al procedimento disciplinare e, pertanto, si atteggia quale sanzione dissimulata da un “anomalo” provvedimento di archiviazione avverso il quale alla ricorrente è stata preclusa ogni possibilità di difesa. Ma tale evenienza risulta surreale posto che, com'è noto,*



l'archiviazione di un procedimento disciplinare comporta la radicale caducazione di ogni addebito e di ogni altro atto e/o fatto, precedente e/o comunque connesso allo stesso;

- b) *oppure l'assegnazione del D.S. all'Istituto di Castellana Sicula consegue alla procedura, ad istanza di parte (e non d'ufficio) di cui all'art. 11, comma 5 CCNL Area V del 2006 e successivi atti amministrativi sopra richiamati e, pertanto, avrebbe dovuto necessariamente sottostare alle regole all'uopo previste, totalmente disattesa dall'Amministrazione scolastica.*

Tertium non datur.

Tuttavia l'Amministrazione Scolastica, in seno alla nota del 18.06.2018 (doc. 05), evidenzia un agire confuso, contraddittorio e disancorato da ogni criterio logico-giuridico nella misura in cui, se in prima battuta comunica (con nota ad personam) all'odierna ricorrente che dovrà essere assegnata ad una nuova sede di incarico "in quanto quella attuale è stata sottodimensionata" invitandola "a produrre domanda di mutamento di incarico, secondo le indicazioni previste in merito dalla nota prot. n. 21295 del 14/6/2018", successivamente rievoca quel provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare ricordando alla Amaradio che "non potrà indicare, quali sedi di preferenza, istituzioni scolastiche ricadenti nelle province di Enna e Caltanissetta, per le ragioni già rappresentate con nota prot. n. 14725 del 26/5/2017".

Ragionando per assurdo, l'insensato operato della P.A. sarebbe stato più coerente, più corretto e più improntato ai comuni canoni di buona fede, laddove fosse stato comunicato alla ricorrente - prima delle operazioni di mobilità - di non presentare alcuna domanda in quanto il movimento sarebbe stato effettuato "d'ufficio" e presso l'Istituto prescelto dallo stesso U.S.R. (!).

Riteniamo, tuttavia, che l'invito a presentare la domanda secondo le indicazioni previste in merito dalla nota prot. n. 21295 del 14/6/2018, in uno alla considerazione che alcuna rilevanza può assumere quel provvedimento di archiviazione più volte menzionato, determinino la palese illegittimità del provvedimento impugnato con ogni conseguenza che da questa deriva.

In aggiunta alle superiori argomentazioni, è altrettanto fondante il fatto che l'istituto del trasferimento per incompatibilità ambientale disciplinato dall'art. 468 del D.Lgs. 297/94, attualmente vigente per il personale docente, non è più applicabile ai Dirigenti Scolastici a far data dal 1° settembre 2000, a decorrere cioè dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 6.3.98 n. 59 che, a norma dell'art. 21 comma 16 della legge 15.3.97 n. 59, ha conferito ai Capi di Istituto delle istituzioni scolastiche autonome la qualifica



dirigenziale. Da quel momento il rapporto di lavoro dei Dirigenti Scolastici è risultato disciplinato dal Decreto Legislativo 165/2001, che ha espressamente previsto per tutti i Dirigenti dello Stato gli istituti del mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale o la revoca dello stesso.

Tuttavia, ad analoghe conclusioni di cui in domanda si perverrebbe ove venisse applicato l'art. 467 del D.Lgs. 297/94 nella misura in cui si fa luogo a trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedre ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede. In tali casi si tiene conto, ai fini della scelta del personale da trasferire, ove più siano gli interessati, delle esigenze di famiglia e dell'anzianità di servizio di ruolo di cui alla tabella prevista dall'articolo 463. Peraltro, dispone il comma 5 della norma appena citata, che ai fini della scelta del personale da trasferire d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti a domanda del personale proveniente da altro comune o, in mancanza, da altro distretto.

Osserviamo, comunque, che la materia risulta disciplinata dal CCNL dell'area V – Dirigenti Scolastici – dell'11.4.2006, che non contempla, neppure nei successivi rinnovi, ipotesi di trasferimento dei Dirigenti Scolastici per incompatibilità ambientale.”.

Al cospetto della superiore rappresentazione dei fatti e delle argomentazioni in diritto, la Prof.ssa Amaradio, rassegnava in ricorso RG 1407/2018 le seguenti conclusioni:

“Voglia l'On.le Tribunale Civile di Enna, in funzione di Giudice del Lavoro,
reietta ogni avversa istanza eccezione e difesa, fissata udienza per la comparizione delle parti,
preliminarmente, ed ove ritenuto ai fini dell'instaurazione del contraddittorio,
autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.,

- tanto per la fase cautelare, per ragioni connesse ad esigenze di celerità nonché al numero dei destinatari;*
- quanto per quella di merito per ragioni connesse al numero dei controinteressati e della notevole difficoltà di poterli esattamente identificare,*

in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, che in via subordinata chiede autorizzarsi, mediante l'inserimento del ricorso e dell'emanando decreto nei siti internet ufficiali del Ministero convenuto, stante l'elevato numero dei controinteressati, costituiti da tutti i Dirigenti Scolastici c.d. controinteressati risultanti inseriti nell'elenco allegato al provvedimento prot. 25649 del 23.07.2018 (doc. 02a) che, a seguito delle operazioni di assegnazione degli incarichi/mobilità dei Dirigenti Scolastici, potrebbero eventualmente essere pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso;



accogliere le seguenti,

Conclusioni

[...omissis (domande per la fase cautelare)...]

Nel merito,

ritenere e dichiarare illegittimo per violazione dell'art. 11, c. 5 CCNL Area V e di tutte le norme di Legge e regolamentari richiamate nel corpo del presente atto, per tutti i motivi esposti in ricorso e per ogni altro miglior motivo di diritto, il trasferimento disposto dall'Amministrazione Scolastica con il provvedimento prot. 25649 del 23.07.2018;

ritenere e dichiarare che la Prof.ssa Amaradio Maria Filippa ha diritto all'assegnazione dell'incarico presso l'Istituto F. P. NEGLIA - N. SAVARESE di Enna, così per come indicato in domanda;

condannare, per l'effetto, il M.I.U.R., in persona del Ministro/legale rappresentante pro tempore, e/o gli Uffici periferici, nelle persone dei rispettivi Dirigenti/legali rappresentanti pro tempore, all'assegnazione della ricorrente presso l'Istituto F. P. NEGLIA - N. SAVARESE di Enna, nonché a dare attuazione all'emananda pronuncia, adottando, in ogni caso, ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ed opportuno a tutela del diritto soggettivo della ricorrente;

in via subordinata e senza recesso dalle superiori domande, ritenuto il trasferimento della Prof.ssa Amaradio Maria Filippa adottato per motivi disciplinari e/o per incompatibilità ambientale,

ritenere e dichiarare la nullità e/o comunque annullare e/o dichiarare inefficace, per tutti i motivi esposti in ricorso e per ogni altro miglior motivo di diritto, il provvedimento prot. 25649 del 23.07.2018, nella parte in cui dispone l'assegnazione dell'incarico alla ricorrente presso l'I.C. Castellana S./Polizzi G. di Castellana Sicula e, conseguentemente,

condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente presso l'Istituto F. P. NEGLIA - N. SAVARESE di Enna;

adottare in ogni caso, per tutti i motivi esposti in ricorso, tutti i provvedimenti ritenuti necessari e conseguenziali a tutela del diritto soggettivo della ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre rimborso spese generali (15%), cpa (4%) e IVA (22%) come per Legge.

Con espressa riserva di agire in un successivo giudizio al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'illegittimo contegno delle Amministrazioni



resistenti”.

In via istruttoria la parte ricorrente chiedeva disporsi, all'occorrenza ed in ipotesi di contestazione sui fatti di cui al contenzioso,

“ordine di esibizione alla parte resistente, ex art. 210 c.p.c., dei seguenti documenti:

- Fascicolo personale della ricorrente, Amaradio Maria Filippa;*
- Fascicolo personale e domanda di mobilità per l'A.S. 2018/2019 della Prof.ssa Adamo Maria*

Sebastiana (CF: DMAMSB69L53C342Z) titolare di incarico di D.S. presso l'Istituto Leonardo da Vinci di Piazza Armerina ed assegnata, per l'A.S. 2018/2019, presso l'Istituto F. P. NEGLIA - N. SAVARESE di Enna”.

Al ricorso RG 1407/2018 Tribunale GL di Enna, iscritto a ruolo il 10.08.2018, venivano allegati i seguenti atti e documenti:

- “00. Ricorso con istanza cautelare;*
- 01. Procura;*
- 02. Provvedimento USR AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.2018.0025649 prot. 25649 del 23.7.2018;*
- 02_a. Allegato A al provvedimento USR prot. 25649 del 23.7.2018;*
- 02_b. Allegato B al provvedimento USR prot. 25649 del 23.7.2018;*
- 03. Impugnativa stragiudiziale inoltrata a mezzo PEC del 27.07.2018;*
- 03a Ricevute di accettazione e consegne PEC del 27.07.2018;*
- 04. Contratto di lavoro per A.S. 2017/2018 ICS Pantano di Assoro;*
- 05. Comunicazione USR Sicilia prot. 21515 del 18.6.2018;*
- 06. Diffida inoltrata a mezzo PEC del 04.07.2018;*
- 06a Ricevute di accettazione e consegne PEC del 04.07.2018;*
- 07. Decreto dell'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, n.*
394 del 09.02.2018 (di approvazione del piano di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2018/2019);
- 08. Decreto USR Sicilia 119 del 25.05.2018 e Decreto USR Sicilia 136 del 14.06.2018;*
- 09. Nota prot. 14725 del 26.05.2017*
- 10. Nota prot. n. 3914 del 13.02.2017 attivazione procedimento disciplinare;*
- 11. Domanda di mobilità del 20.06.2018, corredata da allegati, trasmessa a mezzo piattaforma MIUR in data 20.06.2018 e successiva PEC del 21.06.2018;*
- 12. Certificato di residenza del coniuge della ricorrente, Murgano Enrico e Certificato di Stato di Famiglia Amaradio;*



13. Referto ASP 13.06.2018;
14. Nota MIUR del 15.05.2018;
15. Indicazioni USR nota prot. 21295 del 14.06.2018
16. CCNL Area V del 2006;
17. CCNL Area V del 2010.”

Nel procedimento di primo grado, tanto per la fase cautelare (definita con ordinanza di rigetto per ritenuta insussistenza del *periculum in mora*) quanto per quella di merito, con memorie rispettivamente depositate in data 25.09.2018 nel sub procedimento RG 1407-1/2018 e in data 04.10.2019 nel procedimento RG 1407/2018, si costituiva il MIUR, unitamente alle proprie articolazioni territoriali, a ministero dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

All’udienza del 17.11.2020, in seguito al deposito di note conclusive autorizzate, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa con Sentenza n. 556/2020, con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna ha così statuito:

“P.Q.M.

Definitivamente pronunciando;

in accoglimento del ricorso dichiara l’illegittimità del provvedimento n. 23.07.2018 prot. N. 25649 nella parte in cui dispone l’assegnazione dell’incarico alla ricorrente presso l’I.C. Castellana S./Polizzi G. di Castellana Sicula e dichiara il diritto della stessa all’assegnazione di incarico presso l’istituto F.P. NEGLIA – N. SAVARESE di Enna; condanna l’amministrazione resistente ad adottare gli atti che si rendano necessari per rendere effettivo l’esercizio del diritto della ricorrente.

Condanna l’ amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in euro 2004,00 oltre a spese generali ad IVA e capa come legge.”.

Il Tribunale di Enna, in funzione di Giudice del Lavoro, ha così motivato la decisione:

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 10.08.2018 la ricorrente di cui in epigrafe premesso di essere Dirigente Scolastico presso l’ICS “E. Pantano” di Assoro, esprimeva che con comunicazione dell’USR Sicilia prot. 21515 del 18.6.2018, veniva reso noto al D.S. Amaradio che “a decorrere dal



1.9.18” si sarebbe dovuta assegnare *“una nuova sede di incarico in quanto quella attuale è stata sottodimensionata, come da decreto direttoriale n. 136 del 14.6.2018”* e la si invitava a produrre domanda di mutamento di incarico, con ulteriore indicazione che *“la SV non potrà indicare, quali sedi di preferenza, istituzioni scolastiche ricadenti nelle province di Enna e Caltanissetta, per le ragioni già rappresentate con nota prot. 14725 del 26.5.17*

Deduceva che inoltrava entro i termini assegnati, domanda di mobilità, nella quale domandava l'assegnazione di un Istituto ricadente nel Comune di Enna e specificava l'esigenza di ricongiungersi al coniuge.

Nelle more dell'emanazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del provvedimento di mobilità del personale Dirigente per l'anno 2018/2019, provvedeva a *“diffidare lo Spett.le USR dal porre in essere operazioni di mobilità contrarie alle norme vigenti per il caso di dimensionamento dell'Istituzione Scolastica di titolarità, concedendo invece la richiesta mobilità in aderenza alla domanda inoltrata dalla Prof.ssa Amaradio con comunicazione pec del 21.6.18 ed in ossequio alle scelte operate e alle esigenze rappresentate, senza illegittime limitazioni territoriali”*.

Nessun riscontro proveniva dall'U.S.R. Sicilia che provvedeva ad emanare il provvedimento odiernamente impugnato (prot. 25649 del 23.07.2018), e a disporre, a suo dire, illegittimamente, il trasferimento in diversa provincia rispetto a quella espressa come oggetto di preferenza.

Infatti, la prof.ssa Amaradio risultava trasferita *“d'ufficio”* nella Provincia di Palermo, Comune di Castellana Sicula, presso l'I.C. Castellana S./Polizzi G., a oltre 56,7 Km dal luogo di residenza anagrafica (Calascibetta), a circa 60 Km dal luogo di residenza del coniuge (Enna), ad oltre 75 Km dal luogo della precedente assegnazione (Assoro).

Adiva l'intestato Tribunale affinché accertata l'illegittimità dell'agere datoriale, fosse annullato il trasferimento e disposta l'assegnazione presso il comune di Enna (ove risultava vacante e disponibile il posto di D.S. presso l'Istituto F. P. NEGLIA- N. SAVARESE, tanto da essere stato assegnato alla Prof.ssa Adamo Maria Sebastiana).



L'amministrazione convenuta resisteva in giudizio contestando in fatto ed in diritto il contenuto del ricorso e chiedendone il rigetto.

Indi all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.

La presente controversia si inquadra nell'ambito della procedura di mobilità dei dirigenti scolastici a decorrere dall'a.s. 2018/2019.

Ciò è palesato dal tenore della nota (comunicazione dell'USR Sicilia prot. 21515 del 18.6.2018 ad oggetto: mobilità a decorrere dall'a.s. 2018/2019) con la quale veniva reso noto al D.S. Amaradio che *"a decorrere dal 1.9.18"* si sarebbe dovuta assegnare *"una nuova sede di incarico in quanto quella attuale è stata sottodimensionata, come da decreto direttoriale n. 136 del 14.6.2018"* e la si invitava a produrre domanda di mutamento di incarico, cui seguiva relativa istanza di mobilità.

Preliminarmente è a dirsi come l'invito a presentare domanda di mutamento di incarico, in relazione al sopravvenuto sottodimensionamento della sede di titolarità, collide di per sé irretrattabilmente, con la configurabilità in termini di determinazione d'ufficio del disposto trasferimento.

Ciò posto, occorre aver riguardo alla normativa disciplinante la materia, sì come richiamata negli atti avversati.

A tale proposito si osserva come nel provvedimento odiernamente impugnato (prot. 25649 del 23.07.2018), in cui si dispone, per quanto qui di interesse, i mutamenti di incarico dei Dirigenti scolastici decorrenti dal 01.09.2018 (come da prospetto A), le relative determinazioni si dichiarano adottate sulla base ed in ossequio alle fonti normative, regolamentari e pattizie ivi richiamate.

Si richiama ivi altresì, la Nota Ministeriale 23357 del 15.05.2018, con cui il MIUR, al precipuo e dichiarato scopo di *"assicurare il regolare avvio del prossimo anno scolastico"*, ha fornito ai Direttori Generali degli UU.SS.RR. *"le indicazioni relative ai criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2018/2019"*.



Tale atto, come detto integralmente recepito dell'U.S.R. Sicilia nell'atto avverso, richiama pedissequamente tutte le fonti normative che coinvolgono le predette operazioni e, segnatamente:

- Artt. 19 e 25 del D.Lgs. 165/2001;
- Artt. 11 e 13 del CCNL Area V della Dirigenza Scolastica, sottoscritto l'11/04/2006;
- Artt. 7 e 9 del CCNL dell'Area V sottoscritto in data 15/7/2010;

Ora, l'art. 11 c. 5 del CCNL Area V della Dirigenza Scolastica, sottoscritto l'11/04/2006 applicato alla fattispecie prevede che:

“[...] L'assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine:

- a) Conferma degli incarichi ricoperti;*
- b) Assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'Ufficio Dirigenziale;*
- c) Conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione;*
- d) Mutamento di incarico in pendenza di contratto individuale;*
- e) Mutamento di incarico in casi eccezionali;*
- f) Nuovo incarico per mobilità professionale;*
- g) Mobilità interregionale.”*

Ora, è pacifica, giacchè neppure contestata, l'ascrivibilità del caso della Dirigente Amaradio all'interno della fase b) del CCNL Area V (e n. 2 della Nota USR prot. 21295 del 14.06.2018 (*Assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'Ufficio Dirigenziale*), essendo stretta conseguenza del dimensionamento dell'Istituzione Scolastica di ultima titolarità (Assoro), così per come risulta dal provvedimento versato in atti e richiamato dall'U.S.R.

Ancora, ai sensi del **comma 6** del medesimo **art. 11 del CCNL Area V della Dirigenza Scolastica**, sottoscritto l'11/04/2006 *“nell'ambito delle fasi di cui alle lettere b), c) ed e) del*



comma 1, viene conferito l'incarico con priorità nella provincia di residenza del Dirigente Scolastico interessato e successivamente nelle altre province".

Il successivo **comma 9** dispone poi che *"nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato"*.

Posta la normativa di riferimento, accadeva che, in occasione delle operazioni di mobilità ed in sede di conferimento degli incarichi dirigenziali, pur a fronte della sussistenza di un posto presso il comune di Enna (risultava vacante e disponibile il posto di D.S. presso l'Istituto F. P. NEGLIA- N. SAVARESE, tanto da essere stato assegnato alla Prof.ssa Adamo Maria Sebastiana) la ricorrente partecipante in fase b, veniva pretermessa, a vantaggio della suddetta dirigente appartenente alla fase d/4 della Nota USR prot. 21295 del 14.06.2018.

E' dunque evidente che il trasferimento della ricorrente su un posto sito in una provincia diversa è avvenuto in totale spregio della sequenza di cui alla citata disposizione cui non di meno l'USR dichiarava di uniformarsi.

A propria discolpa e dunque sostanzialmente al fine di giustificare il proprio operato, l'amministrazione resistente si appella al disposto alla nota del 26.05.2017 conclusiva del procedimento disciplinare avviato a carico della Amaradio l'anno precedente ed evidenzia che si sarebbe trattato di un trasferimento d'ufficio (*"si è reso necessario attribuire alla stessa una sede d'ufficio"*) attuato in esecuzione di quanto rilevato in sede di conclusione del procedimento disciplinare stesso e nell'esercizio dei propri poteri discrezionali.

Il rilievo non ha pregio e comunque e la prospettazione si concepita non convince.

Si osserva infatti, come, se da una parte tale procedimento disciplinare si concludeva con un provvedimento di archiviazione, per cui nessuna sanzione veniva irrogata alla dirigente in relazione agli addebiti contestatili, dall'altra, sempre la prefata nota, recava la decisione *di assegnare alla*



S.V. dal 01.09.2017 un nuovo incarico dirigenziale presso un'Istituzione scolastica non ricadente in Provincia di Enna né in quella limitrofa di Caltanissetta.

D'altra parte, non sembra che tale determinazione si sia poi tradotta in atti, giacchè, diversamente da quanto enunciato, nessun mutamento di incarico è stato disposto nei confronti della ricorrente dall'01.09.2017.

Dunque (e senza entrare nel merito della legittimità o meno della determinazione datoriale di trasferire d'ufficio la ricorrente in relazione alla ravvisata incompatibilità ambientale, pur in difetto dei presupposti per sanzionarla, essendo stato il relativo procedimento archiviato) la stessa parte datoriale dimostrava di non voler dare seguito alla scelta di assegnare la dipendente ad altra sede.

Ne discende che la parte datoriale a cagione del proprio comportamento inerte, deve comunque ritenersi implicitamente caducata dal potere di assegnare la ricorrente ad altra sede, ove si consideri che la necessità/opportunità di disporre il mutamento di sede, veniva individuata in un preciso momento storico (ovvero oltre un anno prima rispetto agli avvenimenti oggetto di causa) quando cioè, in esito all'istruttoria disposta nel corso del procedimento disciplinare in atto, erano emerse, a dire dell'USR, talune *criticità gestionali* a carico della ricorrente che ne consigliavano appunto l'assegnazione ad altra sede.

Diversamente opinando, ovvero ritenendo che l'attuazione della determinazione datoriale, non sia sottoposta a limiti temporali di sorta, si finirebbe per legittimare l'assoggettamento sine die del dipendente/dirigente al potere discrezionale del datore di lavoro, potere che, disancorandosi temporalmente dal contesto fattuale che ne ha giustificato l'attivazione, finirebbe per travalicare i limiti interni cui è assoggettato, traducendosi in arbitrio: non è detto, infatti, che le difficoltà ambientali e le presunte criticità gestionali che illo tempore sorreggevano la determina, permanessero immutate a distanza di oltre un anno dalle indagini ispettive che ne avevano rilevato la presenza.

Ciò posto del tutto fuorviante e comunque non pertinente appare il contenuto della nota di invito alla presentazione di domanda di trasferimento del 18.06.2018 inviata alla ricorrente a distanza di



oltre un anno dalla conclusione del procedimento disciplinare, nella parte in cui si fa richiamo alla nota prot. 14725 del 26.05.2017.

In particolare del tutto ingiustificato ed irragionevole anche tenuto conto del contesto fattuale del tutto nuovo in cui si ascrive tale invito (sopravvenuto sottodimensionamento della sede di titolarità) appare il richiamo alla suddetta nota al fine di giustificare la introduzione di stringenti limitazioni territoriali alla facoltà di scelta della sede demandata alla ricorrente.

Partendo pertanto dal corretto inquadramento della fattispecie che ha interessato la Amaradio ed escluso pertanto, per le ragioni anzidette che quello disposto nei confronti della A. costituisca un trasferimento d'ufficio disposto nell'esercizio di un potere discrezionale, ed invece, correttamente ricondotto alle operazioni di mobilità ed alle procedure di conferimento e mutamento di incarico dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2018/2019, ritenute pertanto l'assoggettabilità alla disciplina di cui alla richiamata (tanto nella Nota Ministeriale 23357 del 15.05.2018, che nel provvedimento oggetto di impugnazione che a quella nota si richiama espressamente) normativa, non può non concludersi se non nel senso che l'assegnazione disposta nei confronti della ricorrente nella provincia di Palermo risulta effettuata in spregio della suddetta normativa e segnatamente della sequenza delineata dall'art 11, comma 5 sopra calcolato.

E' infatti evidente che la ricorrente, che concorreva nella fase 2 o b della sequenza scandita dall'art 11 comma 5, che ha espresso preferenza per la provincia di residenza, stante la disponibilità nella suddetta provincia di un posto vacante, non avrebbe potuto, a rigore di normativa come di fatto è invece accaduto, essere posposta ad altra dirigente che concorreva alle suddette operazioni ma in una fase successiva (fase 4 o d) a quella di pertinenza della ricorrente.

Da ciò discende la illegittimità del trasferimento della ricorrente in provincia di Palermo, atteso il diritto della stessa ad essere assegnataria della sede disponibile e vacante su Enna e rivendicata nella presente sede.

Il ricorso va pertanto accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.



Con ricorso depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Caltanissetta in data 09.12.2020 (**doc. 05**), iscritto al n. RG 231/2020, l'Amministrazione resistente ha interposto gravame contestando la sentenza n. 556/2020 del Tribunale GL di Enna in quanto emessa a contraddittorio disintegro nei confronti dei litisconsorti necessari, ex art. 102 c.p.c., ovvero nei confronti della Prof.ssa Adamo Maria Sebastiana e di tutti i DD.SS. inseriti nella allegata graduatoria di mobilità.

La Prof.ssa Amaradio si costituiva nel procedimento di appello con memoria depositata il 30.03.2021 contestando le argomentazioni del MIUR e chiedendo il rigetto del gravame (**doc. 06**).

La Corte d'Appello di Caltanissetta, con Sentenza n. 143/2021 dei 14.04-08.05.2021 (**doc. 02**), in accoglimento del gravame del MIUR, ha così statuito:

“D I C H I A R A

La nullità della sentenza n. 556/2020 del 17 novembre 2020, del Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro

R I M E T T E

La causa al Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro

C O M P E N S A

Integralmente fra le parti le spese dei due gradi di giudizio”.

Per quanto sopra premesso, e

considerato

che la Prof.ssa Maria Filippa Amaradio intende riassumere il procedimento ai sensi degli artt. 354, comma 3 e 353 c.p.c., avendone interesse;

ritenuto

che a fronte delle motivazioni contenute nella Sentenza n. 143/2021 della Corte d'Appello di Caltanissetta, in funzione di Giudice del Lavoro, è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti c.d. controinteressati risultanti inseriti nell'elenco allegato al provvedimento prot. 25649 del 23.07.2018 (doc. 02a allegato al ricorso introduttivo RG 1407/2018, **doc. 04**) che, a seguito delle operazioni di assegnazione degli incarichi/mobilità dei Dirigenti Scolastici, potrebbero eventualmente essere pregiudicati per effetto dell'accoglimento delle domande della ricorrente;

che in ragione del considerevole numero dei destinatari e dell'impossibilità e, comunque, dell'oggettiva difficoltà di identificarli, sarebbe impossibile e, peraltro, oltremodo gravoso effettuare la notifica del ricorso nei modi ordinari;



che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”, con conseguente, palese violazione del principio dell'efficacia dell'atto processuale e della necessità del corretto contraddittorio;

che il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

che anche i Tribunali del lavoro autorizzano abitualmente tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che “[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

che è, comunque, imprescindibilmente necessario che il Giudicante, **in seno al decreto di fissazione dell'udienza**, **autorizzi la ricorrente a notificare il presente ricorso in riassunzione**, per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito del MIUR nell'apposita sezione a tal fine dedicata, oppure, subordinatamente, ai sensi dell'art. 150 c.p.c. mediante pubblicazione in G.U. o secondo quelle modalità che, ai sensi dell'art. 151 cit., il Giudicante individuerà.

Per tutto quanto sopra premesso, esposto, argomentato, ritenuto e considerato, la Prof.ssa Maria Filippa Amaradio, *ut supra* rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, chiede che

**Voglia l'On.le Tribunale di Enna,
in funzione di Giudice del Lavoro**

- **fissare** udienza per la comparizione delle parti nel procedimento RG 1407/2018 che, con il presente atto, viene riassunto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354 e 353 c.p.c., assegnando termine ai resistenti ed ai litisconsorti per la costituzione in Giudizio nel rispetto



dei termini di cui al Codice di rito;

- **autorizzare, con provvedimento emesso in seno al decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti**, la notifica del presente atto di riassunzione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., che in via subordinata chiede autorizzarsi, mediante l'inserimento del ricorso e dell'emanando decreto nei siti internet ufficiali del Ministero convenuto, stante l'elevato numero dei controinteressati, costituiti da tutti i Dirigenti Scolastici c.d. controinteressati risultanti inseriti nell'elenco allegato al provvedimento prot. 25649 del 23.07.2018 (doc. 02a allegato al ricorso introduttivo, **doc. 04**) che, a seguito delle operazioni di assegnazione degli incarichi/mobilità dei Dirigenti Scolastici, potrebbero eventualmente essere pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso;

verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, *reiectionis adversis*, accogliere le **conclusioni nel merito** già rassegnate in ricorso e di seguito trascritte agli effetti della presente riassunzione:

- **ritenere e dichiarare** illegittimo per violazione dell'art. 11, c. 5 CCNL Area V e di tutte le norme di Legge e regolamentari richiamate nel corpo del presente atto, per tutti i motivi esposti in ricorso e per ogni altro miglior motivo di diritto, il trasferimento disposto dall'Amministrazione Scolastica con il provvedimento prot. 25649 del 23.07.2018;
- **ritenere e dichiarare** che la Prof.ssa Amaradio Maria Filippa ha diritto all'assegnazione dell'incarico presso l'Istituto F. P. NEGLIA - N. SAVARESE di Enna, così per come indicato in domanda;
- **condannare**, per l'effetto, il M.I.U.R., in persona del Ministro/legale rappresentante pro tempore, e/o gli Uffici periferici, nelle persone dei rispettivi Dirigenti/legali rappresentanti pro tempore, all'assegnazione della ricorrente presso l'Istituto F. P. NEGLIA - N. SAVARESE di Enna, nonché a dare attuazione all'emananda pronuncia, adottando, in ogni caso, ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ed opportuno a tutela del diritto soggettivo della ricorrente;

in via subordinata e senza recesso dalle superiori domande, ritenuto il trasferimento della Prof.ssa Amaradio Maria Filippa adottato per motivi disciplinari e/o per incompatibilità ambientale,

- **ritenere e dichiarare** la nullità e/o comunque annullare e/o dichiarare inefficace, per tutti i motivi esposti in ricorso e per ogni altro miglior motivo di diritto, il provvedimento prot. 25649 del 23.07.2018, nella parte in cui dispone l'assegnazione dell'incarico alla ricorrente presso l'I.C. Castellana S./Polizzi G. di Castellana Sicula e, conseguentemente,
- **condannare** le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a



disporre il trasferimento della ricorrente presso l'Istituto F. P. NEGLIA - N. SAVARESE di Enna;

- **adottare** in ogni caso, per tutti i motivi esposti in ricorso, tutti i provvedimenti ritenuti necessari e conseguenziali a tutela del diritto soggettivo della ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre rimborso spese generali (15%), cpa (4%) e IVA (22%) come per Legge.

Con espressa riserva di agire in un successivo giudizio al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'illegittimo contegno delle Amministrazioni resistenti.

In via istruttoria la parte ricorrente chiede disporsi, all'occorrenza ed in ipotesi di contestazione sui fatti di cui all'odierno contenzioso,

ordine di esibizione alla parte resistente, ex art. 210 c.p.c., dei seguenti documenti:

- Fascicolo personale della ricorrente, Amaradio Maria Filippa;
- Fascicolo personale e domanda di mobilità per l'A.S. 2018/2019 della Prof.ssa Adamo Maria Sebastiana (CF: DMAMSB69L53C342Z) titolare di incarico di D.S. presso l'Istituto Leonardo da Vinci di Piazza Armerina ed assegnata, per l'A.S. 2018/2019, presso l'Istituto F. P. NEGLIA - N. SAVARESE di Enna.

Si offrono in comunicazione mediante deposito telematico:

00. Ricorso in riassunzione ex art. 354 c.p.c.;
01. Procura in calce alla memoria di costituzione nel procedimento di appello RG 231/2020 C.d.A. Lav. Caltanissetta;
02. Sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta, in funzione di Giudice del Lavoro n. 143/2021 dei 14.08-08.05.2021, non notificata;
03. Sentenza Tribunale GL di Enna n. 556/2020 del 17.11.2020;
04. Fascicolo di parte del procedimento RG 1407/2018, contenente:
 00. Ricorso
 01. Procura
 02. Provvedimento USR AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.2018.0025649 prot. 25649 del 23.7.2018;
 - 02_a. Allegato A al provvedimento USR prot. 25649 del 23.7.2018;
 - 02_b. Allegato B al provvedimento USR prot. 25649 del 23.7.2018;
 03. Impugnativa stragiudiziale inoltrata a mezzo PEC del 27.07.2018;
 - 03a Ricevute di accettazione e consegne PEC del 27.07.2018;
 04. Contratto di lavoro per A.S. 2017/2018 ICS Pantano di Assoro;
 05. Comunicazione USR Sicilia prot. 21515 del 18.6.2018;
 06. Diffida inoltrata a mezzo PEC del 04.07.2018;
 - 06a Ricevute di accettazione e consegne PEC del 04.07.2018;
 07. Decreto dell'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana,



n. 394 del 09.02.2018 (di approvazione del piano di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2018/2019);

- 08. Decreto USR Sicilia 119 del 25.05.2018 e Decreto USR Sicilia 136 del 14.06.2018;*
 - 09. 09. Nota prot. 14725 del 26.05.2017;*
 - 10. Nota prot. n. 3914 del 13.02.2017 attivazione procedimento disciplinare;*
 - 11. Domanda di mobilità del 20.06.2018, corredata da allegati, trasmessa a mezzo piattaforma MIUR in data 20.06.2018 e successiva PEC del 21.06.2018;*
 - 12. Certificato di residenza del coniuge della ricorrente, Murgano Enrico e Certificato di Stato di Famiglia Amaradio;*
 - 13. Referto ASP 13.06.2018;*
 - 14. Nota MIUR del 15.05.2018;*
 - 15. Indicazioni USR nota prot. 21295 del 14.06.2018*
 - 16. CCNL Area V del 2006;*
 - 17. CCNL Area V del 2010.*
- 05.** Ricorso in appello RG 231/2020 Corte d'Appello di Caltanissetta;
- 06.** Memoria di costituzione in appello RG 231/2020 C.d.A. Lav. Caltanissetta;
- 07.** Ricorso di primo grado RG 1407/2018 notificato;
- 08.** Note autorizzate depositate il 02.11.2020 nel procedimento RG 1407/2018 Trib. GL Enna.

I sottoscritti Procuratori dichiarano che con il presente atto di riassunzione non viene modificata la domanda e che il valore del procedimento è invariato rispetto a quello dichiarato in ricorso (indeterminabile).

Salvis iuribus

Palermo, li 03.06.2021

Avv. Stefano Conti

Avv. Dario Vaccaro

